

PATTO DI INTEGRITA' TRA IL COMUNE DI LIMATOLA E I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA PER..... CIG.....

Il presente documento, già sottoscritto dal competente organo del Comune di Limatola, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dall'Amministrazione comunale di Limatola. La mancata sottoscrizione e consegna di tale patto comporterà l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012

Il Comune di Limatola, in persona dele l'Operatore Economico, in persona del L.R. *pro tempore*, sig....., nato a il, C.F.....con sede legale in alla Via, C.F. e P.I.

PREMESSO CHE

1. il presente Patto di integrità è diretto a disciplinare, secondo i principi di lealtà, trasparenza e correttezza, i comportamenti dell'Amministrazione comunale e degli operatori economici nell'espletamento delle procedure d'appalto, nonché a prevenire qualsiasi evento corruttivo, esprimendo l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
2. il presente Patto di integrità è allegato alla documentazione di gara, intendendosi così garantire la leale concorrenza e le pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché la massima trasparenza nell'espletamento delle procedure di gara e affidamento;
3. Il presente Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, nel caso di Consorzi temporanei dal legale rappresentante del Consorzio o delle singole imprese costituenti il medesimo, è presentato dalla Operatore Economico medesimo in allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.

TANTO PREMESSO, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LIMATOLA E L'OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Obblighi dell'Operatore Economico)

1. L'Operatore Economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione comunale, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L'Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione comunale, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. L'Operatore Economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione comunale qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'Operatore Economico aggiudicatario della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.

5. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

6. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione comunale.

Articolo 2 (Obblighi dell'Amministrazione comunale)

1. L'Amministrazione comunale conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. L'Amministrazione comunale informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

3. L'Amministrazione comunale attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62.

4. L'Amministrazione comunale aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, attuate dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

5. L'Amministrazione comunale formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 3 (Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore Economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- i. esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- ii. revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- iii. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione comunale dell'Interno per i successivi tre anni.

3. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

LUOGO E DATA

FIRMA ENTE

FIRMA OE